ALBA s.r.l.
SERVIZI ECOLOGIA
MANUTENZIONI

**ALBA SRL**
Sede Legale
Via Rosa Iemma, 104
84091 Battipaglia (SA) - P.I. 04863070654
www.albaecologia.com

ALBA s.r.l.
SERVIZI ECOLOGIA
MANUTENZIONI

# CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA
# "Flotta Responsabilità Civile Auto e CVT"

Effetto ore 24 del
30/06/2021 Scadenza ore 24
del 31/12/2022 Frazionamento
Semestrale

**ALLEGATO N. 2**

**PAGAMENTO DEL PREMIO e DURATA DEL CONTRATTO**
L'assicurazione ha durata di mesi 18 comprensivi di rateo + annualità) ed avrà effetto dalle ore 24 del 30 giugno 2021 e scadenza alle ore 24 del 31 Dicembre 2022, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Il pagamento va eseguito al Broker a cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a chiedere alla compagnia il rilascio del certificato previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della RCA.
**L'art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento**, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

**MASSIMALI**
Per la garanzia R.C.A. il massimale di garanzia per singolo certificato di assicurazione e per tutti i veicoli, è di Euro 6.000.000,00 complessivo per sinistro; Euro 5.000.000,00 per danni alle persone; Euro 1.000.000,00 per danni a cose.

**MEZZI ASSICURATI**
Per i veicoli da assicurare dalla data di efficacia della presente copertura assicurativa si farà riferimento all'ALLEGATO n 3 -

**DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**
Il premio è determinato in base ai dati riportati in polizza relativi ai veicoli, al proprietario, al Contraente nonché ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente al momento della stipulazione del contratto. I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, oppure – ove previsto – sono dichiarati dallo stesso.
**Si avverte che per gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, e per l'art. 1898 del Codice Civile la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio conferiscono alla Società, a seconda dei casi, il diritto di chiedere l'annullamento dell'Assicurazione oppure la riduzione dell'indennizzo o la rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato**

**PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**
**Il contratto non prevede tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.**
La Società si impegna, su richiesta del Contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio.

**MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**
**L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto alla Società (art. 1913 C. C.).**
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
**In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C. C.).**
**L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.**
Per la RCA la denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'IVASS (**Constatazione amichevole di incidente**, che è opportuno tenere sempre sul veicolo), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione immediata alla SOCIETA', attraverso e-mail, telegrafo o telefax.
Per le garanzie diverse da RCA la denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso gli Intermediari.
La denuncia deve essere presentata all'Intermediario, **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax, e-mail PEC con espressa esclusione di ogni altra forma di comunicazione telematica.**
É opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione ed evitare che la Società debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:
- data, luogo e ora del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
- modalità del sinistro e causa dell'evento;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità del veicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del veicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione della Società i residui e le tracce del sinistro.
Inoltre, per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l'Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti che questi ritenga necessari.

**PAGAMENTO DEL PREMIO e DURATA DEL CONTRATTO**
L'assicurazione ha durata di mesi 18 comprensivi di rateo + annualità) ed avrà effetto dalle ore 24 del 30 giugno 2021 e scadenza alle ore 24 del 31 Dicembre 2022, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Il pagamento va eseguito al Broker a cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a chiedere alla compagnia il rilascio del certificato previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della RCA.
**L'art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento**, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

**MASSIMALI**
Per la garanzia R.C.A. il massimale di garanzia per singolo certificato di assicurazione e per tutti i veicoli, è di Euro 6.000.000,00 complessivo per sinistro; Euro 5.000.000,00 per danni alle persone; Euro 1.000.000,00 per danni a cose.

**MEZZI ASSICURATI**
Per i veicoli da assicurare dalla data di efficacia della presente copertura assicurativa si farà riferimento all'ALLEGATO 3 - facente parte integrante del presente capitolato tecnico.

**DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**
Il premio è determinato in base ai dati riportati in polizza relativi ai veicoli, al proprietario, al Contraente nonché ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente al momento della stipulazione del contratto. I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, oppure – ove previsto – sono dichiarati dallo stesso.
**Si avverte che per gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, e per l'art. 1898 del Codice Civile la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio conferiscono alla Società, a seconda dei casi, il diritto di chiedere l'annullamento dell'Assicurazione oppure la riduzione dell'indennizzo o la rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato**

**PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**
**Il contratto non prevede tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.**
La Società si impegna, su richiesta del Contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio.

**MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**
**L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto alla Società (art. 1913 C. C.).**
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
**In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C. C.)**.
**L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.**
Per la RCA la denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'IVASS (**Constatazione amichevole di incidente**, che è opportuno tenere sempre sul veicolo), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione immediata alla SOCIETA', attraverso e-mail, telegrafo o telefax.
Per le garanzie diverse da RCA la denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso gli Intermediari.
La denuncia deve essere presentata all'Intermediario, **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax, e-mail PEC con espressa esclusione di ogni altra forma di comunicazione telematica.**
É opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione ed evitare che la Società debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:
- data, luogo e ora del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
- modalità del sinistro e causa dell'evento;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità del veicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del veicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione della Società i residui e le tracce del sinistro.
Inoltre, per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l'Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti che questi ritenga necessari.

**DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO**
Per le garanzie diverse da RCA relative a danni al veicolo:

**PER AUTOVETTURE, AUTOCARRI E AUTOCARAVAN DI PESO A PIENO CARICO FINO A 25 Q.LI**

- in caso di **danno totale** l'ammontare dell'indennizzo é determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ridotto dell'eventuale scoperto e del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del veicolo se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e se il valore assicurato risulta non superiore a €80.000, I.V.A. compresa;
- in caso di **danno parziale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato sulla base del costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo, ridotto dello scoperto. Non si tiene conto del deprezzamento per vetustà del veicolo nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione, per tutte le parti dello stesso. Sono escluse le parti soggette ad usura, quali pneumatici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie, l'impianto di scarico, motopropulsore e parti meccaniche, selleria e arredamenti interni per i quali l'inapplicabilità del deprezzamento per vetustà del veicolo è limitata a 12 mesi. Decorsi i 5 anni il deprezzamento massimo per vetustà delle parti non soggette ad usura sarà pari al 50% del valore che le stesse avevano alla data di prima immatricolazione, fermo il limite di massimo indennizzo che comunque non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro decurtato dell'eventuale franchigia e/o scoperto e minimo pattuiti in polizza l'ammontare dell'indennizzo è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

**PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI VEICOLI**

- In caso di **danno totale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ridotto dell'eventuale scoperto , al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del veicolo se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e se il valore assicurato risulta non superiore a €80.000, I.V.A. compresa;
- In caso di **danno parziale**, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate ridotto dello scoperto. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del veicolo se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione e se il valore assicurato risulta non superiore a €80.000, I.V.A. compresa;

  L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente se l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

  **Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, i danni da mancato godimento, le spese di ricovero e gli altri eventuali pregiudizi.**

  Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907 C.C..

  La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla SOCIETA dei documenti, differenti per ogni evento dannoso, elencati all'interno delle norme che regolano le diverse garanzie. Il pagamento è eseguito, in Euro, presso la sede della SOCIETA' o dell'Intermediario alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

**ESTENSIONE TERRITORIALE**
L'assicurazione, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, della Serbia, del Liechtenstein e di Andorra.
L'assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicato, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde **a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde)**.

**ONERI FISCALI**
**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

**RICORSO ALLA MEDIAZIONE**
Ogni controversia nascente o comunque collegata al presente contratto potrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti egli Organismi di mediazione di volta in volta scelto dalla parte richiedente:
La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

**POLIZZA AMMINISRATA NELLA FORMA A "LIBRO MATRICOLA" – FLOTTA**
L'assicurazione ha per base un libro matricola (Elenco Veicoli ) nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso proprietario assicurato o, nel caso di veicoli locati in leasing, allo stesso locatario.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore all'atto della stipula o del rinnovo del contratto.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o furto o esportazione definitiva di essi ovvero per cessazione della circolazione, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, dei contrassegni e delle eventuali Carte Verdi; nell'ipotesi di furto dovrà essere consegnata copia della relativa denuncia. Sono ammesse sostituzioni purché:

- le esclusioni e le inclusioni siano contestuali;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore tariffario.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma o telefax, con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24 della data di restituzione alla SOCIETA' del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, la SOCIETA' rilascerà apposita appendice con la quale si attesta l'inizio e la fine della copertura del veicolo indicato.
Le garanzie si intendono operanti solo ed esclusivamente se richiamate sull'allegato elenco veicoli o sull'appendice di inclusione ed è stato indicato il relativo premio. Il premio a consuntivo di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa .
In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio imponibile al netto delle Imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se la polizza è stipulata con frazionamento del premio, la regolazione sarà calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento. La differenza di premio risultante dalla regolazione, dovrà essere corrisposta entro il 15° giorno dalla data di comunicazione della SOCIETA'.
Se il premio annuo anticipato è frazionato, l'importo delle quietanze intermedie corrisponderà a quello indicato al momento dell'emissione contrattuale.

**SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA**
**La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato per quanto lo stesso sia responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi dalle garanzie i soggetti elencati nell'art. RCA.11.**

**ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO**
Come previsto dalla normativa vigente (Reg. Ivass n. 9/2015 e art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005), l'acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio avviene esclusivamente per via telematica attraverso l'accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'Ivass. L'attestato del rischio, non sarà pertanto più inviato al contraente in formato cartaceo in quanto non ha alcun valore in sede di sottoscrizione di nuovo contratto, ma reso disponibile 30 giorni prima della scadenza del contratto nell'area web riservata al contraente sul sito internet della SOCIETA' dove sarà possibile registrarsi mediante codice cliente e numero di polizza, purché il periodo di osservazione si sia concluso. Il contraente potrà richiedere al proprio Intermediario la stampa di una copia dell'attestato o di riceverlo tramite posta elettronica.
A partire dal 1° dicembre 2015, tutti gli altri aventi diritto diversi dal contraente (proprietario, usufruttuario, acquirente o locatario) potranno prendere visione dell'attestato di rischio, mediante le stesse modalità previste per il contraente.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito Bonus Malus anche in caso di acquisto di un ulteriore veicolo si veda l'art. RCA.3.

**RECESSO**
Poiché il contratto Polizza Flotta non ha tacito rinnovo, il Contraente non deve svolgere alcuna attività se intende recedere alla scadenza annuale.

**PRECISAZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello al pagamento delle rate di premio, si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del 2° comma dell'art. 2952 del codice civile, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166. Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito in un sinistro stradale è di due anni, salvo il più ampio termine previsto nell'ipotesi di reato.

**LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**
Al contratto si applica la legge italiana.

**REGIME FISCALE**
Al premio si applicano le imposte di assicurazione, nella misura stabilita dalla Legge.
Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è inoltre applicato un Contributo sostitutivo delle azioni di rivalsa del Servizio Sanitario Nazionale, nella misura stabilità dalla legge. Tale contributo è evidenziato in polizza ed è fiscalmente detraibile.

**PROCEDURE DI RISARCIMENTO**
Il Codice delle assicurazioni private (D.Lgs 7/9/2005 n. 209) prevede, per il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, diverse e distinte procedure secondo la tipologia di sinistro, secondo la natura del bene e/o della persona danneggiata e secondo la sussistenza di particolari condizioni. Le principali procedure liquidative sono.
**Procedura di risarcimento diretto**
E' prevista e disciplinata dagli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private nonché dal Regolamento contenuto nel DPR 18/7/2006 n. 254; sul piano operativo, le imprese assicuratrici, che, come la Società, vi aderiscono, attuano la CARD – Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, adottata dall'ANIA in attuazione dell'art. 13 dello stesso DPR n. 254/06. La procedura si applica in caso di sinistro

verificatosi in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino con collisione diretta tra non più di due veicoli a motore, o tra parti strutturali degli stessi. Ulteriori condizioni per l'applicabilità della procedura sono: 1) insussistenza di terzi veicoli coinvolti; 2) immatricolazione di entrambi i veicoli in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino; 3) che entrambi i veicoli siano regolarmente assicurati, alla data del sinistro, presso imprese autorizzate ad esercitare in Italia l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli. Sono esclusi i ciclomotori ed i quadricicli leggeri con targa a cinque caratteri alfanumerici e le macchine agricole. Nella procedura di risarcimento diretto, che trova applicazione anche in assenza di modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti, ciascuna impresa gestisce per conto dell'altra le partite di danno relative al veicolo assicurato provvedendo a liquidare, sussistendone le condizioni e nella misura in cui non vi sia responsabilità del conducente dello stesso veicolo assicurato, i danni subiti dal veicolo, le lesioni subite dal conducente, se contenute nel 9% di danno biologico permanente, e i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell'assicurato. La procedura trova applicazione anche se nel sinistro subiscano lesioni terzi trasportati e/o, limitatamente al risarcimento dei danni al veicolo ed alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell'assicurato, subiscano lesioni superiori al 9% di danno biologico permanente il conducente o entrambi i conducenti ovvero uno o entrambi decedano.

**Procedura di risarcimento per i trasportati**

E' prevista dall'art 141 del Codice delle assicurazioni. Per tale procedura i danni alla persona subiti dai trasportati, fino a concorrenza del massimale minimo di legge, vengono risarciti dalla Società del veicolo vettore prescindendo dalla responsabilità; vi è poi un regolamento interno tra le due imprese per i loro rapporti economici. Fermo restando il diritto al risarcimento del trasportato danneggiato, che potrà rivolgersi nei confronti della Società del vettore o dell'altro veicolo responsabile, la procedura non si applica nel caso in cui il veicolo responsabile non sia identificato o non sia assicurato nonché nel caso di collisione del veicolo vettore con ostacolo fisso o ribaltamento dello stesso senza coinvolgimento di altri veicoli. La procedura si applica invece nel caso in cui il veicolo responsabile sia immatricolato all'Estero e/o sia assicurato con impresa straniera non autorizzata ad esercitare il ramo in Italia.

**Procedura ordinaria**

E' prevista e disciplinata dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni e si applica ai sinistri o alle poste di danno che non rientrano nelle precedenti due procedure come, ad esempio, nel caso di sinistro che coinvolga più di due veicoli, o sinistro tra due veicoli ma senza collisione materiale tra gli stessi o nel caso di investimento di un pedone.

**INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE**

Gli articoli da 151 a 155 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) disciplinano la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all'estero da veicoli immatricolati all'estero.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa territorialmente designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

**FACOLTA DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO RCA**

E' data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive previste dalla forma tariffaria Bonus Malus, rimborsando quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione per uno o più sinistri cagionati:

- a Consap per sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia che ha pagato i sinistri per le altre tipologie di sinistro.

Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale

**ACCESSO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'**

Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), i contraenti e i danneggiati, limitatamente ai sinistri di responsabilità civile auto e natanti, possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. La previsione normativa è integrata dal Regolamento contenuto nel decreto del ministero per lo sviluppo economico 29 ottobre 2008, n.191 che stabilisce le modalità dell'accesso, gli obblighi della Società ed individua gli atti ed i documenti oggetto del diritto di accesso. Lo stesso decreto ministeriale precisa che, nel caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, il diritto di accesso deve essere soddisfatto dall'impresa gestionaria alla quale l'impresa debitrice deve inoltrare la richiesta che le sia eventualmente pervenuta.

## STRUTTURA DEL CAPITOLATO

GLOSSARIO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

GESTIONE DEL CONTRATTO clausola Broker

ALLEGATO "A" ELENCO VEICOLI

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

## GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

**Nel testo che segue devono intendersi per:**

| | |
|---|---|
| **Accessori** | Apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di compact disc, registratori, C.B., condizionatori d'aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax e altre apparecchiature del genere, relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili. |
| **Assicurato** | L'Ente Contraente o, se diversa, la persona fisica o giuridica, nell'interesse della quale è prestata la garanzia. |
| **Attestazione dello Stato del rischio** | documento che la Società è tenuta a rilasciare al Contraente ai sensi del Regolamento IVASS n. 13 del 6 febbraio 2008, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio Assicurato. |
| **Attività'** | Quella svolta in qualità di Ente per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno della Società saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte. |
| **Atto vandalico** | atto doloso fine a sé stesso che causa il danneggiamento del veicolo assicurato, effettuato con qualunque mezzo che non sia un altro veicolo |
| **Broker** | L'I&G INSURANCE BROKER SRL affidataria del servizio da parte del contraente. |
| **Capitolato Speciale** | Il documento articolato in Parti e Sezioni che prova il contratto di assicurazione. Nel testo che segue si ritiene equivalente a "capitolato speciale di polizza" il termine "contratto". |
| **Certificato di assicurazione** | documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio |
| **Classe di merito di conversione universale (CU)** | è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Società in occasione di ogni scadenza annuale. |
| **Degrado** | Percentuale di riduzione nell'apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro e il relativo valore a nuovo di listino. |
| **Franchigia** | L'importo pattuito che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. |
| **Garanzia** | La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo. |
| **Indennizzo** | La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro. |
| **Legge** | D.Lgs. 209 del 9 settembre 2005 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni. |
| **Premio** | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia. |
| **Regolamento** | Il regolamento di esecuzione della predetta Legge. |
| **Risarcimento** | La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro. |
| **Rischio** | La possibilità che si verifichi l'evento dannoso. |
| **Scoperto** | La percentuale del danno convenuta a carico del Contraente. |
| **Sinistro** | Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| **Società** | L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione. |
| **Surrogazione** | Il diritto della Società, a termini dell'art.1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza del contratto di assicurazione. |

| | |
|---|---|
| **Tariffa** | La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione del presente capitolato speciale. |
| **Valore a nuovo** | Il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione; in mancanza di fattura il prezzo di listino (imposte escluse). |
| **Valore assicurato** | Il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione. |
| **Valore commerciale** | Il valore del veicolo tenuto conto del suo deprezzamento, per vetustà o stato di conservazione, rilevabile da "Quattroruote". |
| **Veicoli** | Autovetture, autocarri, autobus, motoveicoli, ciclomotori, macchine operatrici, carrelli, semoventi, compreso il traino di rimorchi, natanti, motoscafi, imbarcazioni, autolettighe e autoambulanze, trasporti funebri, carri attrezzi, veicoli attrezzati per il servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurgo, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, trasporti immondizie, nettezza urbana in genere, merci speciali e sostanze pericolose, etc.. |

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE (RCA)

**RCA.1 RISCHI ASSICURATI**

La Società assicura, in conformità alla Legge e **nei limiti del massimale convenuto**, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza per i quali è obbligatoria l'assicurazione.
Sono inoltre sempre incluse nella garanzia, nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all'assicurazione obbligatoria:

- la circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata dalla SOCIETÀ;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni del veicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di € 150 e purché il trasporto sia comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza;
- la responsabilità civile del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, alle persone trasportate sull'autoveicolo ed a coloro che prendono parte alle suddette operazioni.
  Sono esclusi i danni da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- la responsabilità dell'istruttore, qualora il veicolo assicurato sia permanentemente adibito a scuola guida ed in presenza delle prescritte autorizzazioni;
- la responsabilità del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dell'Autobus agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli.
  Esclusivamente per le tipologie di veicoli Autovetture ed Autocarri nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all'assicurazione obbligatoria, la SOCIETÀ garantisce la responsabilità civile delle persone trasportate per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del veicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione RCA. Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi della Legge. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato;
  **Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi, gas tossici e non tossici.**
  Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è adibito a tale uso.
  **Rimorchio** La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

**RCA.2 ESCLUSIONI E RIVALSA**

**L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RCA.1**

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e se la circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **nel caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;**
- **nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;**
- **nel caso di esercitazioni di guida di ciclomotori e quadricicli trasporto cose, se le stesse avvengono senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;**
- **nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
- **nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti (esempio uso di cinture o altri sistemi di ritenzione) ed alle indicazioni della carta di circolazione (esempio numero massimo di passeggeri);**
- **nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**
- **all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività;**
- **nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;**
- **per i danni provocati alla pavimentazione stradale limitatamente alle Macchine operatrici su cingoli e autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco.**

**Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la SOCIETÀ eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.**
**L'assicurazione non è operante, nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero**

**dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Da tale data l'onere del risarcimento al terzo si trasferisce al Fondo di Garanzia delle Vittima della Strada, pertanto non si applica l'art. 144 della Legge.**

**RCA.3 FORME ASSICURATIVE**

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria indicata in polizza.

• **Bonus/Malus**

L'assicurazione è prestata nella forma tariffaria **Bonus Malus**, che si articola in classi di merito corrispondenti a livelli di premio variabili definiti in tariffa e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nei seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina due mesi prima della sua scadenza annuale;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per i veicoli assicurati per la prima volta la classe d'ingresso è indicata in tariffa.

Per i veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il Contraente è tenuto a consegnare una valida attestazione dello stato del rischio, ed il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza ovvero alla classe di conversione universale (CU) riportata sull'attestazione.

La sostituzione del veicolo, fermo il proprietario assicurato, non interrompe il periodo di osservazione in corso.

Un veicolo consegnato in conto vendita che non sia stato alienato ,sarà assegnato alla classe di ingresso prevista per i veicoli assicurati per la prima volta dopo cambio di proprietà, a condizione che dalla data di documentata consegna in conto vendita siano trascorsi non meno di 3 mesi e non più di 12 mesi.

• **Bonus Malus con Franchigia**

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria **Bonus Malus con franchigia** che prevede:

- L'applicazione delle disposizioni previste dalla forma tariffaria "Bonus Malus";
- Una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla SOCIETÀ l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La SOCIETÀ conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

• **Franchigia Fissa e assoluta**

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria **Franchigia Fissa e assoluta** il cui ammontare dovuto per ogni sinistro è indicato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla SOCIETÀ l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La SOCIETÀ conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

• **Fissa con maggiorazione per sinistrosità (Pejus)**

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria **Fissa con maggiorazione per sinistrosità (Pejus)** che prevede maggiorazioni di premio esclusivamente in presenza di sinistri nel "periodo di osservazione", di cui all'art. **RCA. 4.** Se nel "periodo di osservazione**" vengono pagati:**

- due sinistri, il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
- tre o più sinistri, il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

• **Fissa** L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria **Fissa,** che non prevede variazione di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.

**RCA.4 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ**

Per l'osservazione della sinistrosità sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

**RCA.5 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO**

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, comprovato da apposito atto di vendita o di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla SOCIETA', la quale emetterà appendice di esclusione del veicolo assicurato. Alla scadenza contrattuale prevista – quando sarà emessa l'appendice di regolazione del premio – la SOCIETA' provvederà al calcolo del premio a consuntivo in ragione di 1/360 del premio annuo per il numero dei giorni di copertura effettivamente prestati.

Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo ceduto sia reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato, la SOCIETA' - previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde - procederà all'emissione di un appendice per l'esclusione del veicolo ceduto e di un'altra appendice per l'inclusione del nuovo veicolo assicurato. Contestualmente rilascerà i nuovi documenti di assicurazione.

Le eventuali differenze di premio saranno versate alla scadenza annuale del contratto con l'emissione dell'appendice di regolazione del premio.

**RCA.6 SOSPENSIONE**

La sospensione non è ammessa.

**RCA.7 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la SOCIETÀ trasmette al Contraente l'attestazione dello stato del rischio in conformità alle disposizioni normative vigenti. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.
**L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso.** Qualora invece il periodo di osservazione non si sia concluso, qualunque sia il motivo, il Contraente ed il proprietario hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.
**Per i veicoli inclusi in corso di validità della polizza non viene rilasciato attestato di rischio.**

**RCA.8 GESTIONE DELLE VERTENZE**
La SOCIETÀ se ne ha interesse ha facoltà di assumere a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze relative al risarcimento del danno, designare legali o tecnici e provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

**RCA.9 FURTO DEL VEICOLO**
In caso di furto del veicolo l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti.
Pertanto, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Il rimborso verrà calcolato dalla SOCIETÀ, alla scadenza annuale, nell'appendice di regolazione premio.
Su richiesta del Contraente o del Proprietario se persona diversa, la SOCIETÀ rilascia entro 15 giorni l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

**RCA.10 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (Sempre Operanti)**
Le seguenti condizioni aggiuntive sono sempre operanti.

**Carico e scarico con dispositivi o mezzi meccanici**
La copertura RCA si intende estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. **I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. Auto.**
La garanzia non opera:
- qualora il veicolo non sia coperto da valida garanzia per R.C.A;
- se l'operatore non sia autorizzato dall'Assicurato e non sia abilitato alle operazioni necessarie secondo le disposizioni in vigore;
- per le persone trasportate sul veicolo, per quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico e per coloro non considerati terzi ai sensi dell'art. 129 della Legge nei confronti dell'Assicurato e dell'operatore;
- per i danni alle cose oggetto delle operazioni di carico e scarico, e quelle trasportate od in consegna o custodia dell'Assicurato;
- per i danni da inquinamento dell'ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico;
- per i danni ai mezzi sotto carico e scarico
- per i veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I..

**Guida non conforme**
**Rinuncia azione di rivalsa per guida non abilitata, trasporto non conforme e mancata revisione del veicolo**
A parziale deroga dell'art. RCA.2 delle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore la SOCIETÀ rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell'Assicurato, sia esso persona fisica o società, quale proprietario o locatario (leasing) del veicolo, nella eventualità che il veicolo al momento del sinistro:
1. sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di danni subiti da terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
3. nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione, entro un limite massimo di 6 mesi dalla data indicata sulla carta di circolazione.
La rinuncia di cui al punto 1 non opera nel caso in cui il Proprietario fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa.
Per quanto riguarda i punti 2 e 3 la Società eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di euro 1.000.

**Estensione di garanzia Conducente**
Nel caso di veicolo guidato da conducente di cui le Autorità abbiano accertato uno stato di ebbrezza o di influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente, la SOCIETÀ esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. RCA.2 per un importo massimo di € 500,00.

**Terzi trasportati, su veicoli adibiti al trasporto di cose - Rinuncia alla rivalsa della Società per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni prevista dall'art. RCA.2**
• La SOCIETÀ, relativamente ai casi di inoperatività della garanzia di cui all'art. RCA.2, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo per i danni corporali subiti dalle persone trasportate non addette all'uso o al trasporto delle cose, sempreché il trasporto di dette persone sia avvenuto in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.

**RCA.11 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA**
**La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo** assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro, salve le ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e del relativo regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura.
Limitatamente ai danni alle cose, sono **esclusi dalle garanzie i seguenti soggetti**:

**a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;**
**b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;**
**c) ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b;**
**d) trasportati a bordo del veicolo per quanto attiene i danni alle loro cose trasportate che non siano effetti personali rientranti nel danno alla persona e salva l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato che si trovi ad essere trasportato.**

## GARANZIA INCENDIO E FURTO (IF) - Sezione Incendio

**La presente garanzia è operante solo se indicata in polizza su richiesta del contraente.**

### IF.1 RISCHI ASSICURATI

La SOCIETÀ si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:
a) incendio;
a. esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore;
b. scoppio del relativo serbatoio;
c. azione del fulmine.
Le garanzie sono prestate a valore intero.
L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza. Tale somma, viene decurtata dell'eventuale scoperto o minimo indicato in polizza.

### IF.2 ESCLUSIONI

**a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
**b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
**c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;**
**d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;**
**e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;**
**f) concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo.**

### IF.3 GARANZIE AGGIUNTIVE (Sempre operanti)

**Ricorso vicini**
La SOCIETÀ si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio del veicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.
**Sono esclusi i danni:**
**- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi**
**- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;**
**- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
**- risarcibili con la garanzia RCA, anche se non prestata dalla SOCIETÀ.**
**Non sono considerati terzi:**
**a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;**
**b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).**

**Danni al box di proprietà**
La SOCIETÀ rimborsa, fino alla concorrenza di € 500 per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio del veicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

**Danni da incendio al bagaglio**
In caso di incendio al veicolo assicurato la SOCIETÀ rimborsa, **fino alla concorrenza di € 350** per ogni periodo di assicurazione, i danni documentati agli effetti personali ed ai bagagli di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati.
Sono **esclusi i danni a denaro, preziosi, titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché agli oggetti aventi particolare valore artistico o di artigianato.**

**IF.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO**
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla SOCIETÀ da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale delle Autorità intervenute, estratto cronologico rilasciato dal PRA, tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzando la compagnia ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.

**GARANZIA INCENDIO E FURTO (IF) - Sezione Furto e Rapina**

**La presente garanzia è operante solo se indicata in polizza su richiesta del contraente.**

**IF.5 RISCHI ASSICURATI**
La SOCIETÀ si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni materiali e diretti causati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati sia al veicolo, sia agli accessori di serie (cioè inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato) stabilmente fissati all'interno del veicolo, sia agli accessori non di serie **a condizione che siano saldamente fissati all'interno del veicolo e che la loro esistenza risulti indicata in polizza ed il loro valore compreso in quello dichiarato.**
Le garanzie sono prestate a valore intero.
L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo e degli eventuali optional indicato in polizza. Tale somma, viene decurtata dell'eventuale scoperto o minimo indicato nell'elenco veicoli ovvero nell'appendice di inclusione.

**IF.6 ESCLUSIONI**
**Sono esclusi i danni:**
**a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
**b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
**c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;**
**d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;**
**e) concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno del veicolo; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo;**
**g) verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.**

**IF.7 SCOPERTO RELATIVO ALLA GARANZIA FURTO E RAPINA - LIMITI DI INDENNIZZO**
**La garanzia Furto e Rapina è prestata con lo scoperto indicato in polizza.**
**Relativamente alle apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, saldamente fissate all'interno del veicolo, l'importo indennizzabile al lordo dello scoperto non potrà superare il 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

**IF.8 GARANZIA AGGIUNTIVA**
**Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate**
La SOCIETÀ indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autocarro assicurato per il furto di bagagli ed ogni altro indumento ed oggetto personale che si trovi a bordo del veicolo stesso. La presente estensione di garanzia è prestata con lo **scoperto del 10% con il minimo di € 200** per ciascun sinistro, oppure con il maggiore scoperto eventualmente indicato sul frontespizio di polizza.

**IF.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO**
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla SOCIETÀ da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:
- in caso di **furto totale senza recupero** del veicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire l'autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione;
- in caso di **furto totale con recupero** del veicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti del veicolo rimpiazzate;
- in caso di **furto parziale**, tentato furto, furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti
rimpiazzate.

Inoltre in caso di furto totale senza recupero l'Assicurato è tenuto a consegnare alla SOCIETÀ tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.
In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

**IF.10 RITROVAMENTO E RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO**
L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento del veicolo rubato hanno l'obbligo di darne immediato avviso alla SOCIETÀ, che ha facoltà di procedere al recupero del veicolo, e di collaborare con essa per il recupero.

I costi del recupero, effettuato sia dalla SOCIETÀ sia dall'Assicurato, sono a carico della SOCIETÀ, fermo che il complesso degli indennizzi non può superare l'importo del valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato in polizza.
Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito dalla SOCIETÀ.
L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo della SOCIETÀ di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto, nei limiti del valore commerciale del veicolo.

**GARANZIA EVENTI SOCIPOLITICI (ES)**

**La presente garanzia è operante solo se indicata in polizza su richiesta del contraente.**

**ES.1 RISCHI ASSICURATI**
La SOCIETÀ si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:
a) eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
c) atti dolosi di terzi o di vandalismo;
Le garanzie sono prestate a valore intero.
L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato in polizza, costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

**ES.2 ESCLUSIONI**
**Sono esclusi i danni:**
**a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,**
**b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
**c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;**
**d) conseguenti a furto e rapina;**
**e) conseguenti a sinistri stradali.**

**ES.3 SCOPERTO**
**La garanzia è prestata con lo scoperto indicato in polizza.**

**ES.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO**
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla SOCIETÀ da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:
- in caso **di eventi socio-politici, di atti dolosi o di vandalismo**: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;

**GARANZIA EVENTI NATURALI (EN)**

**EN.1 RISCHI ASSICURATI**
La SOCIETÀ si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:
b) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno non provocati dal peso del veicolo;
d) grandine.
Le garanzie sono prestate a valore intero.
L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato in polizza, costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

**EN.2 ESCLUSIONI**
**Sono esclusi i danni:**
**a) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche;**
**b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
**c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;**
**d) conseguenti a furto e rapina;**
**e) conseguenti a sinistri stradali.**

**EN.3 SCOPERTO**
**La garanzia è prestata con lo scoperto indicato in polizza.**

**EN.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO**
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla SOCIETÀ da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:
- in caso **di eventi naturali o di grandine**: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti

## GESTIONE DEL CONTRATTO "Clausola Broker"

Il presente contratto è affidato al broker "**I&G Insurance Broker Srl**" Via Giacinto Vicinanza, 42 - 84123 Salerno (Telefono 089 925 5885, Telefax 089 842 9903) e-mail: igbroker@pec.it, in qualità di Broker di Assicurazioni iscritto alla sez. B del Registro degli intermediatori assicurativi al n. B000533499, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

La "I&G Insurance Broker Srl" svolge attività di consulenza gratuita per il Contraente/Assicurato, tale attività si esplica nell'analisi e nell'individuazione dei rischi connessi all'attività svolta dal Contraente/Assicurato e nel suggerire successivamente i capitolati che garantiscono le coperture di ogni possibile rischio, basandosi sulla varietà di garanzie e quindi polizze offerte dal mercato assicurativo.

La remunerazione del broker, secondo gli usi normativi invalsi nella prassi del settore, ai sensi degli Artt. 1340 e 1374 Codice Civile, è a carico della/e Società di assicurazione/i aggiudicataria/e del servizio nella misura non inferiore al 6% su premio RCA ed al 15% su CVT e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla/e Società aggiudicataria/e alla propria rete di vendita **e non rappresenta un onere aggiuntivo al premio di polizza**.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per tramite del summenzionato Broker, anche ai fini dell'Art. 1913 del Codice Civile.

Le parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il pagamento dei premi potrà essere effettuato per tramite del Broker, in tal caso avrà efficacia liberatoria ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile.

Agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato.
Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società, purché non comporti variazioni nelle condizioni di polizza.

Tutte le comunicazioni fra le parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto.

Agli effetti dell'art. 1341 del codice civile la Società e il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- PAGAMENTO DEL PREMIO e DURATA DEL CONTRATTO
- DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
- DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO
- POLIZZA AMMINISRATA NELLA FORMA A "LIBRO MATRICOLA" – FLOTTA
- GESTIONE DEL CONTRATTO clausola Broker

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'